



COMUNE DI Giarole

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16/2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI TRIBUTO PUNTUALE PER L'ANNO 2025.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **TRENTUNO** del mese di **MAGGIO** alle ore **UNDICI** e minuti **QUINDICI** nella Sala delle Riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta straordinaria di **1^a** convocazione.

Fatto l'appello risultano presenti:

	Presente	Assente
PAVESE Giuseppe	X	
IANNUZZI Vincenzo	X	
CAMPAGNOLA Stefano	X	
ZACCO Enrico		X
SANNAZZARO NATTA Giuseppe	X	
MEMMOLO Manuela		X
CANATO Gianpaolo	X	
BALDUZZI Valentina	X	
ZINGALES Maurizio	X	
CALORE Giuseppe	X	

Partecipano gli Assessori esterni PIGNONE Ruggero e LONGARELLI Silvia

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor **PAVESE Giuseppe**, nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopracitato.
Assiste il **Vice Segretario Comunale AMELOTTI Dr. Fabio**;

Alle 11:25 entra in aula il Consigliere Canato Gianpaolo e il numero dei presenti sale a 8 (otto)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»;

Dato atto che, nel caso del comune di Giarole, l'Ente di governo dell'Ambito (Egato) istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 che ha validato il Piano e i riferimenti dell'atto di validazione del Piano, è il Consorzio Casalese Rifiuti (CCR);

Preso atto che in base a quanto predisposto dal CCR, il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2024-2025, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-2 definito dall'ARERA con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021 e con deliberazione n. 62/2023/R/RIF, è stato validato dal Consorzio rifiuti casalese in qualità di Ente territorialmente competente con deliberazione

n°6 del 01/04/2025; il comune di Giarole, con successiva deliberazione C.C. n° 6 del 14/04/2025 adottava con presa d'atto la revisione del PEF relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024/2025 TARIP tassa rifiuti puntuale;

Dato atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato e validato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

Considerato che:

- Le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2025 elaborate dal gestore del servizio società COSMO s.p.a. per ogni singola categoria di utenza domestica e non domestica, e prodotte sulla base dei dati del piano finanziario, delle disposizioni regolamentari e tenendo conto dei dati rilevati (compresi gli svotamenti eccedenti ai minimi) presenti nei data-base del gestore del servizio Cosmo spa, alla data di elaborazione e che il Comune di Giarole, quindi approva l'elaborato finale;

Visto il suddetto elaborato finale con commisurazione puntuale, allegato alla presente deliberazione, individuante la ripartizione del PEF con Allegato A, le tariffe di base presuntiva con Allegato B e le tariffe di base puntuale indicante gli svuotamenti minimi con Allegato C;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2024-2025 per l'anno 2025 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021, come aggiornato dalla Delibera ARERA 389/2023, relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Esaminate inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 febbraio 2025, le quali hanno chiarito che:

«Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovativi in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie»;

Rilevato inoltre che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Richiamata la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) □□1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) □□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Preso atto che le componenti perequative UR1 e UR2 devono essere versate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), entro il termine del 15 marzo dell'anno successivo;

Visto altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato nella G.U. del 13 marzo 2025 n. 60, recante «*Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate*», che ha previsto una riduzione del 25 per cento della TARI o della tariffa corrispettiva per i nuclei familiari con:

- ISEE non superiore a € 9.530,00;
- ISEE fino € 20.000,00, per famiglie con almeno quattro figli a carico;

Vista, infine, la Delibera n. 133/2025/R/RIF, con cui ARERA, in attuazione di tale D.P.C.M. e ponendosi come obiettivo quello di armonizzare il nuovo meccanismo perequativo legato al *bonus* rifiuti con i meccanismi perequativi istituiti con Delibera n. 386/2023/R/RIF, ha modificato l'Allegato A alla medesima Delibera n. 386/2023/R/RIF, istituendo un'ulteriore componente perequativa unitaria (denominata *UR_{3,a}*), con unità di misura per anno attualmente fissata in € 6,00 per utenza;

Dato atto che, sulla base delle indicazioni riportate nella Delibera n. 133/2025/R/RIF, l'ulteriore componente perequativa *UR_{3,a}* dovrà trovare applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025, nonostante si attenda ancora un provvedimento da parte di ARERA che definisca le modalità operative per l'applicazione dello stesso *bonus* sociale;

Dato atto che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità già sollevate dall'IFEL in relazione all'applicazione delle componenti perequative denominate *UR_{1,a}* e *UR_{2,a}* *UR_{3,a}* – si ritiene che anche l'istituzione della componente perequativa denominata *UR_{3,a}* non inciderà sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2025, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla sua riscossione, da introdurre in sede regolamentare;

Dato atto che gli avvisi di pagamento della TARIP anno 2025 conterranno quindi anche l'addebito di tali componenti perequative (*UR_{1,a}* e *UR_{2,a}* applicate sulle rate di acconto del 31 luglio e 31 ottobre 2025 e *UR_{3,a}* applicata sulla rata a saldo e conguaglio del 31 marzo 2026);

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il parere favorevole espresso dai responsabili dei servizi interessati reso ai sensi del dlgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 /08/2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto lo statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1) Che la presente è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) Di prendere atto dell'approvazione dell'aggiornamento biennale 2024/2025 del PEF, predisposto dal CCR, adottato con deliberazione CC n° 6 del 14/04/2025;
- 3) Di approvare le nuove tariffe indicate con lettere "A" , "B" e "C";
- 4) Di dare atto che pertanto le tariffe in vigore dal 1 gennaio 2025 sono quelle riportate negli allegati al presente provvedimento;
- 5) Di stabilire altresì le seguenti date di scadenza dei pagamenti:
 - 1° rata o rata unica: 31 luglio 2025 acconto con tariffe 2025 - copertura costi fissi e variabili al 50% senza addebito degli svuotamenti;
 - 2° rata: 31 ottobre 2025 acconto con tariffe 2025 - copertura costi fissi e variabili al 50% senza addebito degli svuotamenti;
 - 3° Rata a saldo e conguaglio: 31 marzo 2026 saldo - copertura costi fissi e variabili e addebito degli svuotamenti minimi e di eventuali maggiori svuotamenti oltre ai minimi;
- 6) Di dare atto che gli avvisi di pagamento della TARIP anno 2025 conterranno l'addebito delle componenti perequative così come di Legge;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 8) Di stabilire che, sulla base di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24 e dalla Delibera di ARERA n. 133/2025/R/RIF, con cui è stata prevista l'istituzione di un nuovo meccanismo perequativo legato al *bonus* rifiuti a favore dei nuclei familiari a reddito ridotto, nell'ambito della TARI 2025 dovrà essere applicata una nuova componente perequativa unitaria, denominata *UR_{3,a}*, con unità di misura per anno attualmente fissata in € 6,00 per utenza, che non rientrerà peraltro nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovrà essere inserita in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento a saldo, per cui tale componente perequativa non incide sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2025, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla sua riscossione, da introdurre in sede regolamentare.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Comune di Giarole

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE COSTI PEF 2025

TARIFFE 2025	DOMESTICHE				NON DOMESTICHE		TOTALE	COSTI (PEF)
TAR FISSA PRESUNTIVA	39.844,74 €	78%	11.238,26 €	22%	51.083,00 €	46%	51.083,00 €	
TAR VAR PRESUNTIVA	18.517,90 €	78%	5.223,00 €	22%	23.740,90 €	21%		60.284,00 €
TAR VAR PUNTUALE	28.503,62 €	78%	8.039,48 €	22%	36.543,10 €	33%		
TOTALE	86.866,26 €	78%	24.500,74 €	22%	111.367,00 €			111.367,00 €

Prendendo atto degli esuberi 2024 (per la maggior parte dovuti alla casa di riposo) si è incrementata la percentuale di esuberi previsti (dal 5 al 10%). Questo ha portato all'assorbimento totale dell'aumento del costo al litro, restando quindi ai livelli dell'anno precedente.

Cod Categ.	Descrizione categoria	Tariffa fissa	Tariffa variabile	k Fisso applicato	k Variabile applicato
0001	Nucleo 1	0,608	28,946	0,84	0,8
0002	Nucleo 2	0,709	57,892	0,98	1,6
0003	Nucleo 3	0,781	74,174	1,08	2,05
0004	Nucleo 4	0,839	94,074	1,16	2,6
0005	Nucleo 5	0,897	117,592	1,24	3,25
0006	Nucleo 6 e piu'	0,941	135,683	1,3	3,75
0007	01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,673	0,276	0,37	2,6
0010	04.Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,346	0,641	0,74	6,03
0011	05.Stabilimenti balneari	0,927	0,442	0,51	4,16
0012	06.Esposizioni, autosaloni	0,673	0,322	0,37	3,03
0013	07.Alberghi con ristorante	2,182	1,048	1,2	9,86
0014	08.Alberghi senza ristorante	1,564	0,746	0,86	7,02
0015	09.Case di cura e riposo	1,782	0,851	0,98	8,01
0017	11.Uffici, agenzie, studi professionali	1,946	0,931	1,07	8,76
0018	12.Banche ed istituti di credito	1,037	0,478	0,57	4,5
0019	13.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,8	0,863	0,99	8,12
0020	14.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,364	1,13	1,3	10,63
0023	17.Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,6	0,765	0,88	7,2
0025	19.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,891	0,906	1,04	8,52
0026	20.Attività industriali con capannoni di produzione	1,218	0,585	0,67	5,5
0027	21.Attività artigianali di produzione beni specifici	1,491	0,713	0,82	6,71
0028	22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	11,147	5,345	6,13	50,28
0030	24.Bar, caffè, pasticceria	9,019	4,321	4,96	40,65
0031	25.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,764	1,806	2,07	16,99
0032	26.Plurilicenze alimentari e/o miste	3,782	1,807	2,08	17
0033	27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	15,002	7,192	8,25	67,66
0036	30.Discoteche, night club	2,437	1,17	1,34	11,01

Allegato C) - Deliberazione C.C. n. 16 del 31.05.2025

Cod Categ.	Descrizione categoria	LT MINIMI	N° svuotamenti	Tariffa lt	Tariffa a svuotamento
0001	Nucleo 1	720	6	0,06468	7,7616
0002	Nucleo 2	1200	10	0,06468	7,7616
0003	Nucleo 3	1200	10	0,06468	7,7616
0004	Nucleo 4	1800	15	0,06468	7,7616
0005	Nucleo 5	1800	15	0,06468	7,7616
0006	Nucleo 6 e piu'	1800	15	0,06468	7,7616
0007	01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	600	5	0,06468	7,7616
0010	04.Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	960	8	0,06468	7,7616
0011	05.Stabilimenti balneari	1320	11	0,06468	7,7616
0012	06.Esposizioni, autosaloni	600	5	0,06468	7,7616
0013	07.Alberghi con ristorante	1320	11	0,06468	7,7616
0014	08.Alberghi senza ristorante	1440	12	0,06468	7,7616
0015	09.Case di cura e riposo	100000	833	0,06468	7,7616
0017	11.Uffici, agenzie, studi professionali	1200	10	0,06468	7,7616
0018	12.Banche ed istituti di credito	960	8	0,06468	7,7616
0019	13.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1680	14	0,06468	7,7616
0020	14.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1440	12	0,06468	7,7616
0023	17.Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1560	13	0,06468	7,7616
0025	19.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1560	13	0,06468	7,7616
0026	20.Attività industriali con capannoni di produzione	1200	10	0,06468	7,7616
0027	21.Attività artigianali di produzione beni specifici	1440	12	0,06468	7,7616
0028	22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2400	20	0,06468	7,7616
0030	24.Bar, caffè, pasticceria	2400	20	0,06468	7,7616
0031	25.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3600	30	0,06468	7,7616
0032	26.Plurilicenze alimentari e/o miste	3600	30	0,06468	7,7616
0033	27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	14160	118	0,06468	7,7616
0036	30.Discoteche, night club	2280	19	0,06468	7,7616

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità amministrativa, contabile e tributaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to AMELOTTI Dott. Fabio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CASAROTTO Dott.ssa Cristina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
F.to CASAROTTO Dott.ssa Cristina

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to PAVESE Giuseppe

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to AMELOTTI Dott. Fabio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a partire dalla data odierna e per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Giarole, 03.06.2025

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to AMELOTTI Dott. Fabio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/2000:

	Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (.....) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs. 267/2000
X	È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 267/2000

Addì, 31.05.2025

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to AMELOTTI Dott. Fabio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Giarole, 03.06.2025

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
AMELOTTI Dott. Fabio